



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Servizio di supporto | Ufficio di segreteria

CORTE DEI CONTI



0002796-20/03/2015-SC_LOM-T87-P

Milano, 20 marzo 2015

Al Presidente
Consiglio Regionale della Lombardia

PEC: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. 114/2015/FRG del 20 marzo 2015

D'ordine del Presidente Simonetta Rosa, si trasmette la delibera in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, come vigente a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 39/2014.

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott.ssa Laura De Rentils	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 18 marzo 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Vista la legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio 21 dicembre 2012;

Vista la legge regionale Lombardia 27 ottobre 1972, n. 34;

Vista la legge regionale Lombardia 7 maggio 1992, n. 17;

Vista la legge regionale Lombardia 23 luglio 1996, n. 17;



Vista la legge regionale Lombardia 7 luglio 2008, n. 20;

Vista la legge regionale Lombardia 24 giugno 2013, n. 3;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 19 giugno 2011, n. 192, 2 marzo 2009, n. 68, 20 aprile 2009, n. 120, 22 febbraio 2010 nn. 104 e 105, 30 settembre 2013, n. 226;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/2013 del 5 aprile 2013;

Sentiti i magistrati relatori dott. Gianluca Braghò in riferimento ai gruppi *Nuovo Centrodestra* e *Partito democratico della Lombardia*; dott. Andrea Luberti in relazione ai gruppi *Lega Lombarda-Lega Nord-Padania* e *Fratelli d'Italia - Centrodestra Nazionale*; dott. Paolo Bertozzi in riferimento ai gruppi *Maroni Presidente* e *Ambrosoli Presidente-Patto Civico*; dott. Cristian Pettinari in relazione al gruppo *Forza Italia - Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente*; dott. Giovanni Guida in riferimento ai gruppi *Movimento 5 Stelle* e *Misto*; dott.ssa Sara Raffaella Molinaro in relazione al gruppo *Pensionati-Pensionati Lombardia*.

PREMESSO IN FATTO

1.- In data 27 febbraio 2015 sono pervenuti a questa Sezione Regionale di Controllo i rendiconti dei gruppi del Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 9 e seguenti, del decreto legge n. 174 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

In forza di tali disposizioni, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è tenuta a pronunciarsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei suddetti rendiconti e, qualora riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite da detto articolo, a formalizzare rilievi, sempre nel rispetto del termine di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, mediante apposita comunicazione al Presidente del Consiglio regionale (sentenza n. 39 del 2014 della Corte costituzionale), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione.

Il controllo si svolge sul rendiconto annuale, per espressa previsione del citato comma 9; i rendiconti trasmessi a questa Sezione si riferiscono all'anno 2014.

2.- Al fine di esaminare la documentazione pervenuta nel rispetto del termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento dei rendiconti, il Presidente della Sezione convocava l'adunanza del 18 marzo 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Come ricordato in premessa, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha intestato alle competenti Sezioni Regionali della Corte dei Conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità del rendiconti dei gruppi del Consiglio Regionale. Tale disciplina è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità parziale di alcuni enunciati normativi contenuti, fra l'altro, nei commi 10 e 11 del citato art. 1.


Detto articolo ha inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti e termini: il rendiconto, che è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo della competente Sezione regionale deve esercitarsi nei successivi trenta giorni: la Corte si pronuncia con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

La perentorietà di tale termine discende dalla prevista approvazione tacita in caso di mancata pronuncia nei trenta giorni.

In caso di rendiconto, o documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del termine di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

2.- L'ambito del controllo della Corte dei conti si desume dal complesso normativo costituito dai commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come successivamente modificato. Al riguardo, la Corte costituzionale, nella predetta pronuncia, ha rilevato che, con dette previsioni, il legislatore ha predisposto un'"analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo". Il sindacato della Corte dei conti assume dunque, come parametro, "la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza" e deve pertanto "ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale".




Le disposizioni individuano il contenuto del rendiconto di esercizio annuale con obbligo di documentazione a corredo, da redigere peraltro secondo linee guida deliberate dalla Conferenza Stato Regioni. Il documento contabile, così redatto, è trasmesso alla Corte dei conti che deve pronunciarsi sullo stesso con apposita delibera, il cui ambito è evidentemente quello segnato dal comma 9 del citato art. 1 del decreto legge 174 del 2012.

A partire dai rendiconti per l'esercizio annuale 2013, trovano per la prima volta applicazione le prescrizioni introdotte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, il quale ha recepito la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 6 dicembre 2012. Tale decreto contiene regole inerenti alla delimitazione contabile della spesa (allegato "A") che si traducono in un modello di rendicontazione annuale (allegato "B") cui devono uniformarsi i gruppi consiliari.

La valutazione di tale conformità costituisce oggetto del controllo di regolarità intestato a questa Corte.

2.1.- Quanto alle regole di spesa, l'art. 1 dell'Allegato "A" al predetto decreto stabilisce *in primis* che ciascuna spesa deve corrispondere a criteri di veridicità - criterio che attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute - e di correttezza, ovvero, secondo l'espressa previsione del predetto art. 1, di coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i principi espressamente indicati [e cioè: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo; b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi; c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo ed ai consiglieri regionali di altre regioni, nonché ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti; d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*].



Il comma 4 del predetto art. 1 chiarisce poi che il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato: a) per le spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione; b) per le spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici; c) per le spese telefoniche e postali; d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo; e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo; f) per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano o carico del bilancio del Consiglio; g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa (quall, ad esempio, spese per ospitalità e accoglienza); h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività d'ufficio o all'organizzazione delle iniziative del gruppo (dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni); i) per le altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.

Per tali spese resta dunque ferma, *in primis*, l'imprescindibile valutazione di inerenza di ogni spesa sostenuta all'attività istituzionale del gruppo: tale valutazione, infatti, costituisce il primo indefettibile vaglio di legittimità di ogni spesa coperta dai contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari e, in tali limiti, non comporta nessun sindacato sulla discrezionalità delle scelte effettuate dal gruppo consiliare.

Al contempo, l'allegato "A" chiarisce che detto contributo non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; c) per spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6). Con riferimento a tali spese, vige dunque un divieto espresso, di cui si tiene conto nel controllo di regolarità.

Quanto alle spese di personale, detto d.P.C.m. rinvia ai criteri di utilizzo del personale stesso stabiliti dalle "rispettive normative regionali" (allegato "A", art. 1, comma 5). Per tali spese, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, è invece previsto un obbligo di allegazione del contratto di lavoro e della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi (art. 3, comma 3, dell'allegato).

2.2.- Con riferimento ai requisiti formali che la documentazione deve, in generale, presentare, l'art. 3 del predetto allegato "A" stabilisce espressamente che: a) la documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto deve essere allegata in copia conforme; b) per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è costituita dalla fattura o dallo scontrino fiscale parlante. Conseguentemente la documentazione non può essere allegata in copia senza dichiarazione di conformità all'originale.

2.3.- Successivamente all'entrata in vigore del predetto d.P.C.M. è stata approvata la legge regionale 24 giugno 2013, n. 3, recante misure volte a ridurre i "costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174"; tale atto legislativo è entrato in vigore, in forza della previsione di cui all'art. 26, il 1° luglio 2013. Secondo l'art. 24, comma 7, della medesima legge, "le disposizioni di cui all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del d.l. 174/2012, si applicano a decorrere dal primo rendiconto presentato ai sensi dell'articolo 15".

La legge regionale n. 3 del 2013, anche modificando la precedente legge regionale n. 20 del 2008, disciplina, fra l'altro, le dotazioni strumentali e finanziarie dei gruppi consiliari (art. 12), le forme d'impiego del personale dei gruppi medesimi (artt. 18 ss.), la disciplina attuativa concernente l'assegnazione dei contributi. Al riguardo, l'art. 14, comma 4, stabilisce che i gruppi consiliari "utilizzano i fondi assegnati in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012" e "non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi".

Al contempo, si chiarisce che tali contributi "sono destinati" all'espletamento delle funzioni dei gruppi "e" alle "attività di studio, editoria e comunicazione" (art. 14, comma 3). In particolare, tale ultima disposizione, alla luce del dato letterale (ed in particolare dell'utilizzo della congiunzione copulativa "e"), introduce una sorta di presunzione di inerenza delle spese sostenute dai gruppi consiliari in relazione "alle attività di studio, editoria e comunicazione", tanto che i contributi regionali sono destinati al contempo ad esse ed alle spese inerenti all'espletamento delle funzioni dei gruppi. Con riferimento a tali spese, alla luce della predetta *ratio*, il controllo di questa Sezione s'assesta di conseguenza, oltre che sugli aspetti formali, anche



sull'eventuale destinazione della spesa, in concreto, ad un'attività vietata dalla legge o dal d.P.C.m. del 21 dicembre 2012.

Quanto alle dotazioni organiche, secondo l'art. 12 di detta legge l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assegna gratuitamente ai gruppi consiliari: a) una sede adeguata alla consistenza numerica nell'edificio in cui ha sede il Consiglio regionale; b) le dotazioni logistiche, strumentali, informatiche, informative e di beni e materiali di consumo dei gruppi a carico dell'ente e il corrispondente tetto massimo, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e nei limiti delle disponibilità di bilancio. In particolare, l'Ufficio di presidenza provvede: a) all'allestimento, all'arredamento ed alle attrezzature, anche di tipo Informatico, delle sedi dei gruppi consiliari, stabilendo la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature, delle dotazioni, dei servizi, anche informativi, e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso; b) alla fornitura ai gruppi consiliari di linee telefoniche e di telecomunicazione, di servizi di fotocopiatura e di riproduzione, stabilendo il limite oltre al quale le relative spese sono a carico dei gruppi.

Per espressa previsione di legge, la parte di spesa che eccede il tetto massimo stabilito dall'Ufficio di presidenza resta a carico di ciascun gruppo, che, al riguardo, provvede al pagamento con i contributi di funzionamento allo stesso assegnati (art. 12, comma 3).

2.4 - Sulla base di tali principi, la Sezione ha proceduto all'esame della documentazione inviata e, con riferimento all'indicato parametro normativo ed alle forme del controllo prima delineate, non ha riscontrato, rispetto a detta documentazione, irregolarità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia accerta e dichiara, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, la regolarità della rendicontazione, come indicato in parte motiva.



Il Presidente

(Dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

20 MAR 2015

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Daniela Parisini)